

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 29 settembre 2022

12) RICHIESTA PARERE DOTT.SSA * (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI, CORCIONE, SALCE)

Il Consiglio

- letta la richiesta di parere formulata dalla Dott.ssa * la quale chiede un parere preventivo circa la compatibilità di iscrizione all'albo dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo e la possibilità di svolgere lavori occasionali, a progetto e/o a chiamata, part-time e a tempo determinato;
- udita la relazione del Cons. Salce in sostituzione del Cons. Corcione;
- ribadito che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti;
- ritenuto che la richiesta di parere ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

Per rispondere al quesito posto dalla richiedente occorre fare riferimento alla Legge Professionale, in particolare a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. d): “la professione di avvocato è incompatibile [...] con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

Detto divieto non opera, però, con riferimento alla pratica forense. Al riguardo, infatti, l'art. 41, comma 4, L.P., prevede che “il tirocinio [possa] essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”.

Della eventuale contemporaneità tra pratica forense e rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato si è occupato l'art. 2 del Regolamento recante la “disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense”, adottato con il D.M. 17.3.2016 n. 70, che prescrive, innanzitutto, l'obbligo per il praticante avvocato di informare il proprio Consiglio dell'Ordine della contestualità tra le due attività, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro. Al predetto obbligo si aggiunge anche quello di comunicare immediatamente ogni ulteriore notizia relativa a nuove attività lavorative e mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari.

Riprendendo, quasi letteralmente, il dettato della norma primaria, il Regolamento ha stabilito, poi, che il Consiglio dell'Ordine, informato di quanto sopra, dovrà accertare l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse, verificando, nel contempo, che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio.

Qualora la verifica dovesse dare esito negativo, il Consiglio adotterà, con delibera motivata, due diversi provvedimenti, a seconda che il rapporto lavorativo subordinato fosse già in essere al momento della domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti, ovvero sia venuto in essere durante il tirocinio.

Nella prima ipotesi, negherà l'iscrizione e nella seconda disporrà la cancellazione dal Registro.

La predetta normativa è stata, negli ultimi tempi, estesa dal CNF anche al praticante abilitato al patrocinio sostitutivo ex art. 41, comma 12, L. 247/2012, nonostante quest'ultimo sia tenuto ad osservare "gli stessi doveri e le stesse norme deontologiche degli avvocati ed è soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine" (art. 42 L.P.).

Il CNF, infatti, con una recentissima sentenza ha statuito che ***"La possibilità di svolgere contemporaneamente il tirocinio ed attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, prevista dal comma 4 dell'art. 40 della L. 247/2012, nonché dall'art. 2 del D.M. 70/2016 a condizione che il lavoro subordinato sia svolto con modalità e orari idonei a consentire lo svolgimento del tirocinio, è consentita a tutti i praticanti, anche a quelli abilitati al patrocinio sostitutivo, i quali, non avendo più la possibilità di gestire in proprio pratiche non incontrano di regola il limite della incompatibilità, ove questa non sia dettata da specifiche ragioni."*** (CNF sentenza n. 91 del 13 giugno 2022).

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio ritiene di esprimere parere positivo in merito alla richiesta formulata dalla Dott.ssa * previa verifica che l'attività lavorativa in oggetto si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio ed accertata l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

Il presente parere si assume come mera interpretazione di principio, senza che la medesima possa ritenersi rilevante ovvero prevalente rispetto ad un eventuale diverso opinamento da parte dell'organo titolare del potere disciplinare, essendo comunque rimessa alla sensibilità dell'iscritto ogni decisione in merito alle situazioni nelle quali viene a trovarsi.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Daniela Terreri

Il Presidente
F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo